

Comune di Bagno a Ripoli
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

**Deliberazione C. C. n. 196 del 17/12/1998
con modifiche apportate dalle Deliberazioni C. C. n. 18 del 18/02/1999, n. 14 del
17/02/2000 , n. 10 del 25/01/2001, n. 38 del 25/03/2002 e n. 3 del 23/01/2003.**

Titolo I Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici) nel Comune di Bagno a Ripoli.

ART. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, *approvati in via definitiva*, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

L'ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio é fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo. Sono considerati, tuttavia, *agricoli* i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dall'art. 11 della L. 09.01.1963, n. 9;

b) Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del coltivatore diretto e dei componenti del nucleo familiare che convivono anagraficamente con lo stesso, deve fornire un reddito pari ad almeno il 60% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente.

Per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che anagraficamente convivono con il soggetto passivo e che sono inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso.

c) L'imprenditore agricolo a titolo principale deve essere iscritto negli appositi elenchi I.N.P.S. - Gestione Aziende agrarie.

d) Il lavoro effettivamente dedicato alla silvicoltura, alla zootecnia ed alle attività connesse dall'imprenditore agricolo a titolo principale deve fornire un reddito pari ad almeno il 60% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente.

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta dal soggetto passivo dell'imposta entro i termini stabiliti dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92 per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

ART. 4

Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ART. 5

Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, tenuta sfitta (cioè non ammobiliata e priva di consumi di utenze) o a disposizione del possessore per uso personale diretto come seconda casa".

Titolo II

Determinazione della base imponibile e aliquote

ART. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.

4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizi i cui componenti saranno nominati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.

5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quelli determinati secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05/08/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92 ed in conformità ai valori determinati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92.

ART. 7

Determinazione dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro i termini di legge, in misura unica, differenziata o ridotta ai sensi della normativa vigente.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 1.

Titolo III

Detrazioni, riduzioni, esenzioni

ART. 8

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L'eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;

b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15.

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere allegate alla comunicazione I.C.I., da presentare entro i termini e le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 9

Detrazioni e riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento il Consiglio Comunale può adottare, altresì, le maggiori detrazioni o riduzioni d'imposta contemplate nell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 in riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi del seguente comma.

2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ai sensi del presente comma si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo *ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta* che la utilizzano come abitazione principale;

a.1) nel caso in cui l'abitazione è posseduta in quota parte, la detrazione spettante è proporzionale al numero dei soggetti passivi;

a.2) nel caso in cui l'abitazione è concessa in uso gratuito ad ascendente o discendente di primo grado in linea retta che la possiede in quota parte la detrazione spettante è pari al 100% dell'importo per colui che la utilizza come abitazione principale mentre il concedente ha diritto soltanto all'aliquota ridotta;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Si considera inoltre abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza detrazione per questa prevista:

a) l'abitazione posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo, che costituisce, con l'unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;

b) l'abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che la utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizioni che lo stesso non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione.

Nei casi sopra elencati lo status di abitazione principale deve risultare da una dichiarazione del contribuente allegata alla comunicazione ICI da presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento.

A quei soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compreso una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt.3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente persona priva della vista o sordomuta ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 482/68 oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l'infermità al 100% per l'evidente situazione di particolare disagio economico-sociale a cui

devono far fronte, la detrazione relativa all'abitazione principale viene elevata a € 258,23 qualora si verificano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

1. il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
 - per una persona: € 14.502,11
 - per due persone: € 18.334,22
 - per tre persone: € 22.207,65
 - per quattro persone: € 26.081,07
 - per cinque persone: € 29.954,50
 - per sei persone: € 33.827,93per ogni persona in più si aggiungono € 2.582,28;
2. che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di due C/6 e di n.1 C/2, pertinenziale all'abitazione principale);
3. che l'iscrizione della unità immobiliare al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5;
4. che il contribuente o i contribuenti passivi d'imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;
5. che l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo di imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti nell'anno precedente a quello d'imposizione e allegando copia della documentazione dell'autorità sanitaria che ha attestato l'invalidità. In ogni caso la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati;

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale l'importo della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e3, del D.Lgs.vo 504/92 è elevato a € 154,94 limitatamente ai soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- A) essere pensionati o coniugati con soggetto pensionato;
- B) essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli;
- C) essere proprietari, il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non si considera l'eventuale possesso di due C/6 e di n.1 C/2, pertinenti all'abitazione principale);
- D) il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

per una persona	€ 14.502,11
per due persone	€ 18.334,22
per tre persone	€ 22.207,65
per quattro persone	€ 26.081,07

per cinque persone	€ 29.954,50
per sei persone	€ 33.827,93
per ogni persona in più si aggiungono	€ 2.582,28

E) l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo d'imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello d'imposizione. In ogni caso la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.”;

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97 si considerano parti integranti dell'abitazione principale gli immobili accatastati nella C/6 (garage o posto auto) e C/2 (cantina) purché pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di due per la tipologia C/6 e di uno per la tipologia C/2 e purché ricomprese nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione di ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per quest'aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari."

ART. 10

Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV

Versamenti, controlli, liquidazione, accertamento e riscossione

ART. 11

Versamenti

1 L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

2 L'imposta dovuta deve essere corrisposta con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 504/92, ovvero con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.

3 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

4 Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € 2,07. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

ART 12

Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:

- a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
- b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) di cui al comma 1, il Consiglio comunale adoterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.

3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART 13

Attività di controllo in caso di gestione diretta

1. In caso di gestione diretta dell'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta:

a) è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.

b) la Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

c) ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti con atto della Giunta comunale compensi incentivanti al personale addetto alla suddetta attività, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, commisurati in percentuale sull'importo complessivo definitivamente accertato conseguente alle attività di cui al presente articolo.

2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92;

ART.14

Obbligo di comunicazione delle variazioni

1. Ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, compresa la costituzione e l'estensione di tali diritti, che si determinano a partire dall'anno 2002, deve essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione, con l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo codice fiscale, del suo domicilio, dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare interessata, ivi compresi gli identificativi catastali e gli estremi dell'atto che ha comportato la variazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento. Pertanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, è soppresso.

2. In caso di variazione avvenuta per decesso, i termini per la presentazione della comunicazione sono gli stessi previsti per la successione, ferme restando le scadenze dei pagamenti;

3. Le comunicazioni previste ai precedenti commi sono presentate direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviate per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non provvederà a regolarizzarla nei termini assegnatogli, l'omissione sarà soggetta ad applicazione di sanzione.

4. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all'art.10, comma 6, del D.Lgs. n.504/92.

5. La comunicazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari;

6. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 155,00 (centocinquantacinque) per ciascuna unità immobiliare non dichiarata.

Trascorsi i termini per la presentazione della comunicazione previsti dai commi 1,2 e 4, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini sopra citati, provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione, ridotta ad un ottavo ed allegando alla stessa copia della ricevuta di versamento.

Per le variazioni che interverranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, essendo il primo anno interessato alla trasformazione delle modalità di presentazione della denuncia di variazione, non si darà luogo all'irrogazione di sanzioni nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore ai 60 giorni nella presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e 2, alla luce delle disposizioni recate dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. n.472 del 18.12.1997, purché la stessa sia presentata entro il 30 giugno 2003.

7. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.504/92.

8. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2001 dovrà essere presentata denuncia di variazione con le modalità e nei termini previsti dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504/92.

ART.15

Abolizione dei controlli formali

1. Viene a cessare, in base a quanto disposto dall'art.14, l'obbligo del controllo formale d'ufficio sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Conseguentemente vengono meno le operazioni di liquidazione sulla sola base delle dichiarazioni presentate e sono sostituite dall'attività prevista dal successivo comma 2 e dall'art. 13 del presente regolamento.

2. Il Comune entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, può emettere motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Per gli anni di vigenza del presente regolamento non operano nel territorio del Comune le disposizioni di cui all'art.10, comma 4 primo periodo e comma 5, all'art.11, commi 1 e 2, fatta eccezione per quanto previsto per le unità immobiliari di cui al comma 4° dell'art.5 del D.Lgs. 504/92, e all'art.14, comma 2 dello stesso decreto legislativo.

ART. 16

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.

2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 10 anni, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :

a) che il vincolo perduri per almeno tre anni;

b) che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;

c) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità

4. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, per ogni semestre compiuto dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista ai sensi dell'art.13, comma 4, della Legge n.133/99.

Titolo V

Disposizioni finali

ART. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/2002. Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1	-	Oggetto del Regolamento	_____	pagina 2
Art. 2	-	Presupposto dell'imposta	_____	pagina 2
Art. 3	-	Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo	_____	pagina 2
Art. 4	-	Soggetti passivi dell'imposta	_____	pagina 3
Art. 5	-	Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)		pagina 3

Titolo II Determinazione della base imponibile e aliquote

Art. 6	-	Base imponibile	_____	pagina 3
Art. 7	-	Determinazione dell'imposta	_____	pagina 4

Titolo III Detrazioni, riduzioni, esenzioni

- Art. 8 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili _____ pagina 4
- Art. 9 - Detrazioni e riduzioni d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale _____ pagina 5
- Art. 10 - Esenzioni _____ pagina 7

Titolo IV Versamenti, controlli, liquidazione, accertamento e riscossione

- Art. 11 - Versamenti _____ pagina 7
- Art. 12 - Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione _____ pagina 7
- Art. 13 - Attività di controllo in caso di gestione diretta _____ pagina 8
- Art. 14 - Obbligo di comunicazione delle variazioni _____ pagina 8
- Art. 15 - Abolizione dei controlli formali _____ pagina 9
- Art. 16 - Rimborsi _____ pagina 9

Titolo V Disposizioni Finali

Art. 17 - Entrata in vigore _____ pagina 10